

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2025-3583 del 19/06/2025
Oggetto	AGGIORNAMENTO DELL'AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (RILASCIATA DAL COMUNE DI BORGONOVO VAL TIDONE CON PROVVEDIMENTO DI PAS/AUA N. 4/2020 DEL 18/03/2022), PER MODIFICA NON SOSTANZIALE, EX ART. 6 DPR 59/2013, RICHIESTA DALLA DITTA VALTIDONE BIOMETANO SOCIETA' AGRICOLA CONSORTILE A R.L., PER L'ATTIVITÀ DI "PRODUZIONE E RAFFINAZIONE DI BIOMETANO" SVOLTA NELLO STABILIMENTO SITO IN COMUNE DI BORGONOVO VAL TIDONE, STRADA COMUNALE DELLA CORNIOLA SNC.
Proposta	n. PDET-AMB-2025-3731 del 19/06/2025
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza
Dirigente adottante	ANNA CALLEGARI

Questo giorno diciannove GIUGNO 2025 presso la sede di Via XXI Aprile, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza, ANNA CALLEGARI, determina quanto segue.

AGGIORNAMENTO DELL'AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (RILASCIATA DAL COMUNE DI BORGONOVO VAL TIDONE CON PROVVEDIMENTO DI PAS/AUA N. 4/2020 DEL 18/03/2022), PER MODIFICA NON SOSTANZIALE, EX ART. 6 DPR 59/2013, RICHIESTA DALLA DITTA VALTIDONE BIOMETANO SOCIETA' AGRICOLA CONSORTILE A R.L., PER L'ATTIVITÀ DI "PRODUZIONE E RAFFINAZIONE DI BIOMETANO" SVOLTA NELLO STABILIMENTO SITO IN COMUNE DI BORGONOVO VAL TIDONE, STRADA COMUNALE DELLA CORNIOLA SNC.

LA DIRIGENTE

RICHIAMATO il regolamento di cui al *DPR 13 marzo 2013, n. 59* recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad Autorizzazione Integrata Ambientale;

VISTA:

- la Legge 7 aprile 2014, n. 56 recante disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni;
- la Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13 recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze, in coerenza con la Legge 7 aprile 2014, n. 56, che disciplina, tra l'altro, il riordino e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di ambiente;
- in particolare l'art. 16 della LR n. 13/2015 per cui, alla luce del rinnovato riparto di competenze, le funzioni amministrative relative all'AUA di cui al DPR n. 59/2013 sono esercitate dalla Regione, mediante l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE);
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2173 del 21 dicembre 2015 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla LR n. 13/2015, per cui alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) territorialmente competente spetta l'adozione dei provvedimenti di AUA;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia Romagna n. 1795/2016 del 31/10/2016 recante direttiva per lo svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA e AUA in attuazione della LR n. 13/2015;

PREMESSO che:

- con provvedimento unico n. 4/2020 del 18/03/2022 (Deter. sett. n. 45 del 18/03/2022 - Deter. Gen n. 126 del 18/03/2022), acquisito al prot. ARPAE n. 45919 in pari data, il Comune di Borgonovo Val Tidone ha approvato il verbale di conferenza dei servizi relativo alle SCIA/PAS/AUA ed ha autorizzato la ditta VALTIDONE BIOMETANO SOCIETA' AGRICOLA CONSORTILE A R.L. (P.Iva 01784620336), alla costruzione di un impianto per la produzione di biometano, alimentato da biomasse di origine vegetale, zootecnica e sottoprodotti dell'industria agroalimentare, in Comune di Borgonovo Val Tidone, Strada Comunale della Corniola snc, a seguito della conclusione del procedimento autorizzativo PAS/AUA di cui al Verbale di Conferenza dei Servizi n. 2 - Verbale prot. 7821 del 26 giugno 2021;
- con il medesimo provvedimento n. 4/2020 del 18/03/2022, è stata rilasciata l'Autorizzazione Unica Ambientale per l'attività di "produzione e raffinazione di biometano" svolta dalla ditta VALTIDONE BIOMETANO SOCIETA' AGRICOLA CONSORTILE A R.L. (P.Iva 01784620336 - sede legale in Piacenza Via Cristoforo Colombo n. 35), in Comune di Borgonovo Val Tidone, Strada Comunale della Corniola snc, comprendente i seguenti titoli in materia ambientale:
 - *autorizzazione* allo scarico (S2) di acque reflue domestiche, avente recapito negli strati superficiali del terreno tramite dispersione controllata con il sistema di sub-irrigazione, ex art. 124 del D.Lgs. 152/2006;
 - *autorizzazione* ad effettuare le emissioni in atmosfera ex art. 269 del D.Lgs. 152/2006;
 - *comunicazione* preventiva di cui all'art. 112 del D.Lgs. 152/2006 per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento;

- *comunicazione relativa all'impatto acustico* di cui all'art. 8 comma 4 della legge 26 ottobre 1995 n. 447;

VISTA la comunicazione di modifica non sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale sopra richiamata, presentata dalla ditta VALTIDONE BIOMETANO SOCIETA' AGRICOLA CONSORTILE A R.L (P.Iva 01784620336) relativamente alle matrici "utilizzo agronomico degli effluenti di allevamento" ed "emissioni in atmosfera", pervenuta tramite portale della Regione Emilia Romagna e acquisita al prot. ARPAE n. 205573 del 14/11/2024 (pratica Sinadoc 38454/2024);

RICHIAMATA la normativa settoriale ambientale in materia di:

Emissioni in atmosfera

- D.Lgs. n. 152/2006 e smi recante "*Norme in materia ambientale*", in particolare la Parte V - Titolo I (in materia di emissioni in atmosfera di impianti e attività);
- *DGR n.2236/2009 e smi* recante disposizioni in materia di "Autorizzazioni alle emissioni in atmosfera: interventi di semplificazione e omogeneizzazione delle procedure e determinazione delle prescrizioni delle autorizzazioni di carattere generale per le attività in deroga ai sensi dell'art.272, commi 1, 2 e 3 del D.Lgs n.152/2006, parte V";
- Criteri per l'autorizzazione e il controllo delle emissioni inquinanti in atmosfera approvati dal Comitato Regionale contro l'Inquinamento Atmosferico dell'Emilia Romagna (CRIAER) DGR N. 4606/1999;
- DECRETO ODORI decreto direttoriale MASE 309-28/06/2023;
- Deliberazione dell'Assemblea legislativa della Regione Emilia Romagna del 30/01/2024, n. 152 con la quale è stato approvato il Piano Aria Integrato Regionale (PAIR 2030) (Delibera di Giunta n. 2005 del 20 novembre 2023);

Utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e del digestato:

- D.Lgs. n. 152/06 e smi recante "Norme in materia ambientale" - Parte III - Titolo III in materia di tutela dei corpi idrici e disciplina degli scarichi;
- L.R. 6 marzo 2007, n.4 "Adeguamenti normativi in materia ambientale". Modifiche leggi regionali" -capo III, recante disposizioni in materia di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue derivanti da aziende agricole e piccole aziende agro-alimentari;
- Decreto del Ministro delle Politiche agricole, alimentari e forestali del 25 febbraio 2016, recante "Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue, nonché per la produzione e l'utilizzazione agronomica del digestato";
- Regolamento Regionale n. 2/2024 "Regolamento regionale in materia di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, del digestato e delle acque reflue" e Regolamento Regionale n.3/2017 per quanto previsto all'art. 57 c. 2 del Reg. Reg 2/2024;

CONSIDERATO che il procedimento si è svolto secondo il seguente iter amministrativo:

- ARPAE SAC Piacenza, con nota prot. n. 224555 del 11/12/2024, ha comunicato l'esito positivo della propria verifica di completezza, correttezza formale, nonché l'avvio del procedimento ai sensi dell'art. art. 7 della L. 241/90;
- con nota prot. n. 230453 del 19/12/2024 il Servizio Territoriale di ARPAE Piacenza ha richiesto integrazioni documentali/informative per esigenze di approfondimento e valutazione istruttoria;
- con nota prot. n. 233119 del 23/12/2024 ARPAE SAC Piacenza ha trasmesso al SUAP ed alla ditta la suddetta nota prot. n. 230453/2024 di richiesta di integrazioni del Servizio Territoriale di ARPAE;
- con nota acquisita al prot. ARPAE n. 5584 del 13/01/2025 è pervenuta la richiesta di proroga per la presentazione della documentazione integrativa;
- con nota prot. n. 8028 del 16/01/2025 ARPAE SAC ha comunicato la concessione della proroga per la presentazione delle integrazioni;

- con nota assunta al prot. ARPAE n. 30582 del 18/02/2025 sono state acquisite le integrazioni prodotte dalla ditta;
- con nota prot. n. 56573 del 25/03/2025 il Servizio Territoriale di ARPAE Piacenza ha richiesto documentazione a completamento/chiarimento delle integrazioni prodotte;
- con nota prot. n. 61787 del 01/04/2025 ARPAE SAC Piacenza ha trasmesso al SUAP ed alla ditta la suddetta nota del Servizio Territoriale prot. n. 56573/2025 di richiesta di documentazione a completamento/chiarimento delle integrazioni;
- con note assunte ai prott. ARPAE n. 71337 del 15/04/2025 e n. 73663 del 17/04/2025 è stata acquisita la documentazione a completamento/chiarimento delle integrazioni prodotta dalla ditta;
- con nota prot. n. 85703 del 08/05/2025 ARPAE SAC Piacenza ha richiesto ulteriore documentazione a completamento delle integrazioni;
- con nota assunta al prot. ARPAE n. 88493 del 13/05/2025 è stata acquisita l'ulteriore documentazione a completamento delle integrazioni;
- con note assunte ai prott. n. 91586 del 19/05/2025 e n. 94161 del 21/05/2025 sono state acquisite le integrazioni volontarie;

RILEVATO che dall'istruttoria condotta da questo servizio per le matrici "emissioni in atmosfera" e "utilizzo agronomico degli effluenti di allevamento" (rif. attività n. 23 del 13/06/2025 e n. 24 del 18/06/2025 Sinadoc 38454//2024) risulta che:

- a. l'AUA vigente ha autorizzato la realizzazione di un digestore anaerobico di effluenti zootecnici e biomasse per la produzione di biometano (300Sm³/h). L'impianto è collocato in Zona Vulnerabile ai Nitrati, in area individuata come "Pianura Ovest" (Comune di Borgonovo V.T.);
- b. è presente un cogeneratore avente la potenza di 293 kWe, potenza termica di 781 kW, alimentato a gas naturale, per la produzione di energia elettrica per autoconsumo;
- c. l'AUA vigente stabilisce che l'impianto di digestione anaerobica, con produzione di digestato di tipo agroindustriale, sia alimentato secondo la seguente ricetta:
 - SOTTOPRODOTTI PROVENIENTI DA ATTIVITA' AGRICOLA DI ALLEVAMENTO ZOOTECHNICO (liquame e letame bovino, pollina, percolati da insilati): 36.660,5 t/anno;
 - PRODOTTI DA ATTIVITA' AGRICOLA (ad esempio tritcale, sorgo): 10.609,5 t/anno;
 - SOTTOPRODOTTI PROVENIENTI DA ATTIVITA' ALIMENTARI E AGROINDUSTRIALI (farina): 730 t/anno;
 per un TOTALE di 48.000 t/anno;
- d. la **comunicazione di modifica non sostanziale** è relativa alla:
 - ☐ variazione della dieta di alimentazione del digestore in quanto la Ditta in oggetto, alla luce delle mutate dinamiche di mercato, intende ampliare e variare le percentuali delle biomasse in ingresso al sistema di digestione anaerobica, sempre nel rispetto della sostenibilità di tale processo. Tale variazione prevede una riduzione del numero di aziende che conferiscono effluenti zootecnici e l'inserimento di sottoprodotti della lavorazione della barbabietola;
 - ☐ non realizzazione della vasca di carico per la pollina;
- e. Tutti i riferimenti sono riportati nella Planimetria "flussi biomasse" consegnata a corredo dell'autorizzazione vigente, richiamata nell'atto autorizzativo PAS n. 4/2020 del 18/03/2022. Tale planimetria rimane sostanzialmente invariata, fermo restando le modifiche oggetto del presente procedimento (eliminazione vasca di precarico pollina n. 5);
- f. la nuova dieta di alimentazione dell'impianto di digestione anaerobica, con produzione di digestato agroindustriale, prevede l'utilizzo delle seguenti matrici:
 - SOTTOPRODOTTI PROVENIENTI DA ATTIVITA' AGRICOLA DI ALLEVAMENTO ZOOTECHNICO suddivisi in liquame bovino (16.000 t/a), letame bovino (11.200 t/a), pollina ovaiole per (992,4 t/a), per un totale pari a 28.192,4 t/anno;
 - PRODOTTI DA ATTIVITA' AGRICOLA (ad esempio insilato di mais, insilato di tritcale, insilato di sorgo) per un totale pari a 14.300 t/anno;
 - SOTTOPRODOTTI PROVENIENTI DA ATTIVITA' ALIMENTARI E AGROINDUSTRIALI (polpe di

barbabietola (3.000 t/a), sottoprodotti della lavorazione dei cereali (730 t/a): per un totale pari a 3.730 t/anno;

per un TOTALE di 46.222 t/anno ed una produzione di N-tot pari a 265.721 Kg/a (di cui 133.240 Kg/a di azoto di origine zootecnica);

- g. tutti gli effluenti, compresa la pollina, verranno direttamente caricati all'interno della prevasca di carico rimasta (n. 4) per poi essere convogliati all'interno della prevasca di miscelazione (n. 3) e quindi ai digestori. Entrambe le prevasche sono coperte da una soletta in cemento armato e hanno una botola di carico fornita di portellone scorrevole, che viene chiuso dopo ogni caricamento. Lo sfiato delle due prevasche sarà convogliato ad un unico punto emissivo (E4) presidiato da un filtro a carboni attivi;
- h. le biomasse verranno caricate ai due digestori primari (vasche 9 e 10); il digestato verrà quindi pompato al post-fermentatore (vasca 11), poi alla vasca riscaldata coperta con recupero del biogas (vasca 12), quindi ad un bacino coperto, con recupero del gas ma non riscaldato (vasca 6), per poi essere trattato all'impianto di separazione; il digestato chiarificato verrà poi conservato in due vasche coperte con telo (vasche 7 e 8). Il digestato chiarificato viene estratto dall'apposita vasca di prelievo (vasca 17). La volumetria totale degli invasi di stoccaggio sarà pari a 22.340 m³, al netto del coefficiente di sicurezza, sufficiente a garantire la conservazione del digestato per i 180 giorni previsti;
- i. le due vasche di stoccaggio con recupero di gas (vasche 12 e 6) hanno volumetria sufficiente a garantire lo stazionamento del digestato per un tempo superiore ai 30 giorni previsti dalla D.G.R. N. 1495/2011, dal Reg. Reg.le n. 2/2024 e dal PAIR 2030;
- j. l'impianto di separazione del digestato è di tipo a vaglio cilindrico con coclea, con un'efficienza di separazione stimata del 7 % in peso del materiale trattato;
- k. il capannone in cui viene conservato il digestato solido separato, coperto e chiuso con teli cerati, avrà una superficie disponibile per il digestato di circa 656 m², per una capacità di conservazione di circa 1627 m³, sufficiente a garantire la conservazione del digestato palabile per i 90 giorni previsti;
- l. in caso di necessità la pollina verrà temporaneamente depositata in una porzione del capannone di stoccaggio del digestato solido separato, anch'esso coperto e chiuso, avente una superficie di circa 73 m²;
- m. il sistema di raccolta delle acque meteoriche insistenti sull'impianto e sulle trincee degli insilati non verrà modificato. E' quindi previsto che solo due trincee sulle quattro presenti possano essere "aperte" e in uso. Il sistema è così descritto (rif. verbale Conferenza di Servizi del 24/05/2021):
 - le superfici considerate ai fini del trattamento sono il piazzale antistante le trincee di stoccaggio delle biomasse e del deposito pollina/digestato separato solido (2.373 m²) e l'area di due trincee di stoccaggio che alternativamente potranno essere vuote per ulteriori 2.000 m², per un totale di 4.373 m². La vasca di prima pioggia è stata progettata con una volumetria maggiore (40 m²) rispetto a quanto richiesto dalla norma;
 - le quattro trincee di stoccaggio della biomassa sono state dotate di una linea fognaria dedicata che può convogliare le acque direttamente al digestore o inviarle nella linea di raccolta delle acque di prima pioggia. Tale operazione avviene manualmente mediante la chiusura con tappo, ovvero, quando le trincee contengono biomassa verrà chiuso il collegamento alla linea di raccolta della prima pioggia, consentendo al refluo di essere inviato direttamente alla vasca di pre-miscelazione; diversamente quando le trincee sono vuote e pulite, il tappo verrà posizionato sulla tubazione collegata direttamente alla pre-miscelazione, permettendo alle acque di essere convogliate nella linea di raccolta delle acque di prima pioggia;
 - le acque di prima pioggia, tramite un pozzetto deviatore, vengono inviate alla vasca di trattamento (sedimentazione) e successivamente, tramite pompa ad immersione, convogliate alla vasca di pre-miscelazione, mentre la seconda pioggia viene inviata nel canale recettore previo passaggio nella vasca di laminazione. Pertanto, lo scarico denominato S1 è esclusivamente costituito dalla seconda pioggia e dalle acque meteoriche non ricadenti sui piazzali impermeabilizzati;
- n. sono stati inoltrati i contratti di cessione di effluenti zootecnici prodotti da allevamenti bovini, soci di Valtidone Biometano Soc. Agr. Cons., e i contratti di vendita dei sottoprodotti, ex art. 184-bis del D.Lgs 152/06 e s.m.i, denominati "polpe di barbabietola" e "sottoprodotti dell'industria molitoria derivanti dalla lavorazione industriale delle farine". E' stato anche inoltrato un Contratto preliminare di fornitura di

pollina con la Ditta AVIGEST SOCIETA' AGRICOLA S.S. di Scandolara Ravara (CR), in cui viene dichiarato che: "La società Avigest Società Agricola S.S. gestisce, tra le altre, un'attività di approvvigionamento e trasporto di sottoprodotti di origine animale ed in particolare di effluenti zootecnici di origine avicola";

- o. è stato consegnato un Piano di Monitoraggio (prot. 91586 del 19/05/2025) nel quale vengono indicate le tempistiche e le modalità di monitoraggio dell'impianto che si intendono attuare;
- p. gli sfiati delle pre-vasche che, in base all'autorizzazione avrebbero dovuto essere captati e collettati in una condotta (ponte gas) e rimandati al digestore 1 tramite una soffiante, genereranno sfiati presidiati da carbone attivo e raccolti in una unica emissione (E4). I due sfiati delle due pre-vasche (miscelazione e deiezioni zootecniche fluide) saranno provvisti di due sistemi di aspirazione motorizzata, funzionanti contemporaneamente, da cui diparte un tubo che, attraverso un collettore, convoglierà l'emissione al filtro a carboni attivi. Al fine di verificare l'efficienza del sistema di abbattimento a carboni attivi e la sua frequenza di sostituzione, viene previsto un monitoraggio mensile di E4 per quanto attiene le unità odorogene, per la durata di 6 mesi, da condursi a monte e a valle del sistema di abbattimento stesso;

DATO atto che nel corso del procedimento amministrativo, sono stati acquisiti i seguenti pareri favorevoli:

- nota prot. n. 13560 del 16/12/2024 (acquisita al prot. ARPAE n. 227337 in pari data) con cui il Comune di Borgonovo Val Tidone ha espresso parere favorevole per la matrice "emissioni in atmosfera" (richiesto da ARPAE SAC con la sopra richiamata nota prot. n. 224555 del 11/12/2024);
- relazione Tecnica istruttoria prot. n. 106737 del 13/06/2025 del Servizio Territoriale ARPAE di Piacenza, in cui viene espresso parere favorevole, con prescrizioni, per le matrici "emissioni in atmosfera" e "utilizzo agronomico degli effluenti di allevamento";

CONSIDERATO che l'impresa ha provveduto al versamento degli oneri istruttori secondo quanto previsto dal Tariffario ARPAE;

VERIFICATO che, in relazione alle risultanze dell'istruttoria condotta sulla base della documentazione presentata, la modifica che la ditta ha comunicato di voler introdurre può considerarsi, a norma di quanto previsto dall'art. 6 del DPR n. 59/2013, come "non sostanziale";

RAVVISATA la sussistenza di tutti i requisiti di legge per procedere all'aggiornamento dell'AUA, come richiesto dalla ditta VALTIDONE BIOMETANO SOCIETA' AGRICOLA CONSORTILE A R.L (P.Iva 01784620336), per l'attività di "produzione e raffinazione di biometano" svolta in Comune di Borgonovo Val Tidone, Strada Comunale della Corniola snc;

VISTE le Deliberazioni del Direttore Generale di ARPAE nn. 130/2021, 94/2023, 39/2021 e 49/2024 di conferimento dell'incarico dirigenziale di Responsabile Servizio Autorizzazioni e Concessioni ARPAE di Piacenza alla Dott.ssa Anna Callegari;

ATTESO che il responsabile del procedimento amministrativo è la Dott.ssa Angela Iaria, titolare dell'incarico di funzione dell'Unità Organizzativa "AUA – Autorizzazioni Settoriali ed Energia" - del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di ARPAE sede di Piacenza;

SU PROPOSTA del Responsabile del procedimento e per le ragioni in narrativa esposte e che si intendono qui integralmente richiamate,

DETERMINA

1. DI AGGIORNARE, ai sensi dell'art. 6, comma 1 del D.P.R. n. 59/2013, **l'AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE rilasciata dal Comune di Borgonovo Val Tidone** con provvedimento unico n. 4/2020 del 18/03/2022 (Deter. sett. n. 45 del 18/03/2022 - Deter. Gen n. 126 del 18/03/2022), acquisito al prot. ARPAE n. 45919 in pari data, per l'attività di "produzione e raffinazione di biometano" svolta dalla ditta VALTIDONE BIOMETANO SOCIETA' AGRICOLA CONSORTILE A R.L (P.Iva 01784620336) nell'impianto sito in Comune di Borgonovo Val Tidone, Strada Comunale della Corniola snc, **sostituendo i punti del verbale di Conferenza dei Servizi allegato al suddetto provvedimento unico n. 4/2020, relativi alle prescrizioni per le matrici "emissioni in atmosfera" e "utilizzo agronomico degli effluenti di allevamento" con i seguenti:**

"Si impartiscono i seguenti limiti e le prescrizioni per le emissioni in atmosfera, ai sensi dell'art. 269

del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., per lo stabilimento nel suo complesso:

EMISSIONE E1 COMBUSTIONE METANO PER PRODUZIONE CALORE ED ENERGIA ELETTRICA DI SUPPORTO AL PROCESSO DI DIGESTIONE ANAEROBICA -p=781 KWT - scarsamente rilevante ex art. 272 comma 1

EMISSIONE E2 torcia di emergenza

EMISSIONE N. E3 impianto di upgrading

Portata massima	244	Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	24	h/g
Durata massima annua	365	gg/anno
Altezza minima	6	m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
Ammoniaca	5	mg/Nm ³
Idrogeno solforato	2	mg/Nm ³
Sistema di abbattimento:	upgrading	

EMISSIONE N. E4 filtro a carboni attivi sfiati delle prevasche

Portata massima	116	Nm ³ /h
	5	
Durata massima giornaliera	24	h/g
Durata massima annua	365	gg/anno
Altezza minima	5	m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
Ammoniaca	250	mg/Nm ³
Idrogeno solforato	5	mg/Nm ³
Sistema di abbattimento:	CA	

- 1) deve essere adottato ogni accorgimento tecnico e/o gestionale al fine di prevenire la formazione di emissioni diffuse;
- 2) devono essere registrati quale parte del Piano aziendale di monitoraggio e autocontrollo:
 - gli interventi di manutenzione straordinaria aventi rilevanza su qualità ed entità delle emissioni;
 - gli interventi di riparazione e di ripristino di anomalie e malfunzionamenti aventi rilevanza sulla quantità e qualità delle emissioni;
- 3) la torcia di sicurezza di cui all'emissione E2 deve essere conforme a quanto disposto dalle DGR 1495/11 e DGR 1496/11 e munita di un apposito dispositivo per la registrazione delle ore di funzionamento. I giorni e le ore di funzionamento della torcia devono essere annotate su apposito registro con pagine numerate, bollate da Arpa di Piacenza, firmate dal gestore dello stabilimento, tenuto a disposizioni degli Organi di controllo competenti per tutta la durata dell'autorizzazione e comunque per almeno 5 anni;
- 4) i camini di emissione E2, E3 e E4 devono essere numerati ed identificati univocamente (con scritta indelebile o apposita cartellonistica) e quelli di E3 e E4 devono essere dotati di prese di misura posizionate e dimensionate in accordo con quanto specificatamente indicato dal metodo **UNI EN 15259** e per quanto riguarda l'accessibilità devono essere garantite le norme di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.;
- 5) per i punti di prelievo collocati in quota non sono considerate idonee le scale portatili. I suddetti punti di prelievo devono essere accessibili mediante scale fisse a gradini oppure scale fisse a pioli preferibilmente dotate di corda di sicurezza verticali. Per i punti collocati in quota e raggiungibili mediante scale fisse verticali a pioli, qualora si renda necessario il sollevamento di attrezzature al punto di prelievo, la ditta deve mettere a disposizione degli operatori le strutture indicate nella tabella seguente:

Strutture per l'accesso al punto di prelievo

Quota > 5 m e <= 15 m	Sistema manuale semplice di sollevamento delle apparecchiature utilizzate per i controlli (es: carrucola con fune idonea) provvisto di idoneo sistema di blocco oppure sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante
Quota >15 m	Sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante

- 6) tutti i dispositivi di sollevamento devono essere dotati di idoneo sistema di rotazione del braccio di sollevamento, al fine di permettere di scaricare in sicurezza il materiale sollevato in quota, all'interno della postazione di lavoro protetta;
- 7) a lato della postazione di lavoro, deve sempre essere garantito uno spazio libero di sufficiente larghezza per permettere il sollevamento e il transito verticale delle attrezzature fino al punto di prelievo collocato in quota;
- 8) la postazione di lavoro deve avere dimensioni, caratteristiche di resistenza e protezione verso il vuoto tali da garantire il normale movimento delle persone. In particolare le piattaforme di lavoro devono essere dotate di:
 - parapetto normale con arresto al piede, su tutti i lati;
 - piano di calpestio orizzontale e antisdrucchiolo;
 - protezione, se possibile, contro gli agenti atmosferici;
- 9) le prese elettriche per il funzionamento degli strumenti di campionamento devono essere collocate nelle immediate vicinanze del punto di campionamento;
- 10) i valori limite di emissione degli inquinanti, se non diversamente specificato, si intendono sempre riferiti a gas secco, alle condizioni di riferimento di 0°C e 0,1013 MPa ed al tenore di O₂ ove previsto;
- 11) i valori limite di emissione si applicano ai periodi di normale funzionamento dell'impianto, intesi come i periodi in cui l'impianto è in funzione con esclusione dei periodi di avviamento e di arresto e dei periodi in cui si verificano anomalie o guasti tali da non permettere il rispetto dei valori stessi. Il gestore è comunque tenuto ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di avviamento e di arresto;
- 12) fermo restando il rispetto dei limiti fissati per E3 e E4 e quanto prescritto al punto 25), il gestore può non effettuare monitoraggi periodici a dette emissioni;
- 13) per la verifica del rispetto dei limiti di emissione indicati, devono essere utilizzati i seguenti metodi di prelievo ed analisi:
 - **portata volumetrica, temperatura e pressione di emissione:** UNI EN ISO 16911-1:2013 (con le indicazioni di supporto sull'applicazione riportate nelle linee guida CEN/TR17078:2017) o UNI EN ISO 16911-2:2013 (metodo di misura automatico);
 - **umidità - vapore acqueo (H₂O):** UNI EN 14790:2017;
 - **idrogeno solforato:** metodo UNICHIM MU 634, UNI 11574:2015, US EPA method 15, US EPA method 16;
 - **ammoniaca:** UNI EN ISO 21877:2020;
 - **concentrazione di odore:** UNI EN 13725:2022;
- 14) per i parametri/inquinanti riportati, potranno inoltre essere utilizzate le seguenti metodologie di misurazione:
 - metodi indicati dall'ente di normazione come sostitutivi dei metodi sopra riportati;
 - altri metodi emessi successivamente da UNI e/o EN specificatamente per la misura in emissione da sorgente fissa dei parametri/inquinanti riportati;
- 15) ulteriori metodi, diversi da quanto sopra indicato, compresi metodi alternativi che, in base alla norma UNI EN 14793 "Dimostrazione dell'equivalenza di un metodo alternativo ad un metodo di riferimento", dimostrano l'equivalenza rispetto ai metodi indicati, possono essere ammessi solo se preventivamente concordati con l'Autorità Competente (SAC di Arpa di Piacenza), sentita l'Autorità Competente per il controllo (ST di Arpa di Piacenza) e successivamente al recepimento nell'atto autorizzativo;
- 16) la valutazione di conformità delle emissioni convogliate in atmosfera, nel caso di emissioni a flusso costante e omogeneo, deve essere svolta con riferimento a un campionamento della durata complessiva di un'ora, possibilmente nelle condizioni di esercizio più gravose. Nel caso di emissioni a flusso non costante e/o non omogeneo saranno eseguiti più campionamenti, la cui durata complessiva sarà comunque di almeno un'ora e la cui media ponderata sarà confrontata con il valore limite di emissione. Qualora vengano eseguiti più campionamenti consecutivi, ognuno della durata complessiva di un'ora, possibilmente nelle condizioni di esercizio più gravose, la valutazione di conformità deve essere fatta su ciascuno di essi;
- 17) i risultati analitici dei controlli/autocontrolli eseguiti devono riportare l'indicazione del metodo utilizzato e dell'incertezza di misura al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso. Qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente dal laboratorio che esegue il campionamento e la misura: essa non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche, Manuale Unichim n. 158/1988 "Strategie di campionamento e criteri di valutazione

delle emissioni” e Rapporto ISTISAN 91/41 “Criteri generali per il controllo delle emissioni”. Tali documenti indicano:

- per metodi di campionamento e analisi di tipo manuale un'incertezza estesa non superiore al 30% del risultato;
 - per metodi automatici un'incertezza estesa non superiore al 10% del risultato;
- 18) relativamente alle misurazioni periodiche, il risultato di un controllo è da considerare superiore al valore limite autorizzato con un livello di probabilità del 95%, quando l'estremo inferiore dell'intervallo di confidenza della misura (corrispondente al “Risultato Misurazione” previa detrazione di “Incertezza di Misura”) risulta superiore al valore limite autorizzato;
- 19) le difformità accertate tra i valori misurati nei monitoraggi svolti dal gestore e i valori limite prescritti, devono essere gestite in base a quanto disposto dall'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006. In particolare devono essere dal gestore specificatamente comunicate al SAC ed al ST di Arpae di Piacenza entro 24 ore dall'accertamento ed il gestore deve, comunque, procedere al ripristino della conformità nel più breve tempo possibile;
- 20) i sistemi di abbattimento devono essere mantenuti in perfette condizioni; ogni interruzione del normale funzionamento degli impianti di abbattimento (manutenzione ordinaria e straordinaria, guasti, malfunzionamenti, interruzione del funzionamento dell'impianto produttivo) deve essere registrata e documentabile su supporto cartaceo o informatico riportante le informazioni previste in Appendice 2 dell'Allegato VI della Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006, e conservate a disposizione dell'Autorità Competente per il Controllo (ST di Arpae di Piacenza), per tutta la durata dell'autorizzazione e comunque per almeno 5 anni;
- 21) **al fine della verifica dell'efficienza e della definizione della frequenza di sostituzione del filtro a carboni attivi di E4 il gestore dovrà effettuare, con cadenza mensile per un periodo di sei mesi a partire dalla data di messa a regime, effettuare monitoraggi a monte e valle del filtro stesso miranti alla determinazione della concentrazione di odore utilizzando i metodi sopra indicati. L'esito di detti monitoraggi, nonché una stima dell'efficienza di abbattimento e della frequenza di sostituzione dovranno essere trasmessi al SAC ed al ST di Arpae di Piacenza entro 30 giorni dall'ultimo monitoraggio;**
- 22) **deve essere effettuata una campagna di rilevamento delle emissioni odorigene per la durata di due anni a partire dalla messa a regime del digestore. Il monitoraggio deve essere condotto tenendo conto della norma UNI EN 13725/2022 e prevedere sia il campionamento alla/e sorgente/i più impattanti dell'impianto che al confine dello stesso effettuando per quest'ultimo un campionamento a monte ed uno a valle dell'impianto nella direzione prevalente dei venti. Si dovranno effettuare almeno due autocontrolli/anno da eseguirsi con cadenza stagionale. Al termine di ogni campagna annuale di monitoraggio il gestore deve trasmettere, entro il 31 marzo dell'anno successivo, i dati rilevati al SAC e al ST di Arpae di Piacenza. Trascorsi i 2 anni di monitoraggio, in presenza di problematiche riscontrate, il SAC di Arpae di Piacenza prorogherà tale prescrizione. Inoltre, se necessario potrà essere richiesto, sulla base dei dati ricevuti, un approfondimento modellistico e/o una eventuale proposta di adeguamento strutturale dell'impianto allo scopo di contenere i livelli di concentrazioni delle unità odorigene registrate;**
- 23) in conformità all'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006, fermo restando l'obbligo del Gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile qualunque anomalia di funzionamento, guasto o interruzione di esercizio degli impianti tali da non garantire il rispetto dei valori limite di emissione fissati, deve comportare almeno una delle seguenti azioni:
- l'attivazione di un eventuale sistema di abbattimento di riserva, qualora l'anomalia di funzionamento, il guasto o l'interruzione di esercizio sia relativa a un sistema di abbattimento;
 - la riduzione delle attività svolte dall'impianto per il tempo necessario alla rimessa in efficienza dell'impianto stesso (fermo restando l'obbligo del Gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile) in modo comunque da consentire il rispetto dei valori limite di emissione, da accertarsi attraverso il controllo analitico da effettuare nel più breve tempo possibile e da conservare a disposizione degli organi di controllo. Gli autocontrolli devono continuare con periodicità almeno settimanale, fino al ripristino delle condizioni di normale funzionamento dell'impianto o fino alla riattivazione dei sistemi di depurazione;
 - la sospensione dell'esercizio dell'impianto nel più breve tempo possibile, fatte salve ragioni tecniche oggettivamente riscontrabili che ne impediscano la fermata immediata; in tal caso il Gestore dovrà comunque fermare l'impianto entro le 12 ore successive al malfunzionamento;
- 24) le anomalie di funzionamento, i guasti o l'interruzione di esercizio degli impianti (anche di registrazione di funzionamento) che possono determinare il mancato rispetto dei valori limite di

emissione fissati, devono essere comunicate preferibilmente via posta elettronica certificata, all'Autorità Competente (SAC di Arpae di Piacenza) e all'Autorità Competente per il Controllo (ST di Arpae di Piacenza), entro le tempistiche previste dall'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006, indicando il tipo di azione intrapresa, l'attività collegata nonché il periodo presunto di ripristino del normale funzionamento;

- 25) in ottemperanza all'art. 269 comma 6 del D.Lgs. n. 152/2006, il gestore deve comunicare a mezzo posta certificata (PEC) o attraverso portali dedicati, all'Autorità Competente (Arpae SAC di Piacenza), all'Autorità Competente per il Controllo (ST di Arpae di Piacenza) e al Comune nel cui territorio è insediato lo stabilimento, quanto segue:
- la data di messa in esercizio degli impianti nuovi o modificati con almeno 15 giorni di anticipo;
 - **i risultati di almeno un autocontrollo finalizzato alla verifica del rispetto dei limiti fissati a E3 e E4, possibilmente nelle condizioni di esercizio più gravose, in un periodo massimo di dieci giorni dalla data della stessa nonché una determinazione della concentrazione di composti organici volatili speciati a E3 utilizzando il metodo UNI EN 13649;**
 - entro i 30 giorni successivi alla data di messa a regime, i dati relativi ad almeno **un monitoraggio di E3 e E4** effettuati, possibilmente nelle condizioni di esercizio più gravose, in sede di messa a regime;
- 26) tra la data di messa in esercizio e quella di messa a regime (periodo ammesso per prove, collaudi, tarature, messe a punto produttive) degli impianti nuovi o modificati non possono di norma intercorrere più di 60 giorni;
- 27) qualora non sia possibile il rispetto delle date di messa in esercizio già comunicate o il rispetto dell'intervallo temporale massimo stabilito tra la data di messa in esercizio e quella di messa a regime degli impianti indicati in autorizzazione, il gestore è tenuto a informare con congruo anticipo l'Autorità Competente (SAC di Arpae di Piacenza) e l'Autorità competente per il Controllo (ST di Arpae di Piacenza), specificando dettagliatamente i motivi che non consentono il rispetto dei termini citati ed indicando le nuove date. Decorsi 15 giorni dalla data di ricevimento di detta comunicazione, senza che siano intervenute richieste di chiarimenti e/o obiezioni da parte dell'Autorità Competente, i termini di messa in esercizio e/o di messa a regime degli impianti devono intendersi automaticamente prorogati alle date indicate nella comunicazione del gestore;

Resta fermo quanto disposto:

- dalla DGR 1495/11;
- dal D.Lgs. 152/06, dalla DGR 1496/11 e dalla DGR 1648/16 per quanto attiene i limiti di emissione per il cogeneratore;"

“Si impartiscono per l'utilizzazione agronomica del digestato, ai sensi dell'art. 112 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i., le seguenti prescrizioni:

- 1) **30 giorni prima della messa in esercizio dell'impianto** di produzione di biometano, la Ditta dovrà:
 - a) inviare via PEC debita informativa ad Arpae, Servizio Territoriale e SAC;
 - b) presentare la Comunicazione di utilizzo agronomico del digestato, utilizzando le modalità informatiche del portale “Gestione Effluenti”. Detta Comunicazione dovrà individuare i terreni disponibili per lo spandimento del digestato proveniente dallo stabilimento in oggetto e dovrà essere corredata dalla copia di tutti i titoli di disponibilità aggiornati per l'uso dei terreni, aventi durata minima di un anno. La Comunicazione di utilizzo agronomico dovrà essere comunque tenuta aggiornata ogni 5 anni dalla sua ultima variazione, con valenza di autocontrollo, come disposto agli artt. 23/40 del Reg.to Reg.le n. 2/2024;
- 2) **30 giorni prima dell'introduzione della pollina** presso lo stabilimento, dovrà essere trasmesso il contratto di fornitura di tale materiale in corso di validità, sottoscritto tra il produttore della pollina e la ditta Valtidone Biometano, riportante il sito di produzione (identificato dal codice ausl), il riferimento all'autorizzazione all'esercizio dell'attività di allevamento vigente, i quantitativi esatti previsti dalla dieta di alimentazione del digestore e il titolo azotato;
- 3) l'impianto di digestione potrà essere alimentato secondo la seguente ricetta:
SOTTOPRODOTTI PROVENIENTI DA ATTIVITA' AGRICOLA DI ALLEVAMENTO ZOOTECHNICO suddivisi in liquame bovino (16.000 t/a), letame bovino (11.200 t/a), pollina

ovaiole per (992,4 t/a), per un totale pari a 28.192,4 t/anno;

PRODOTTI DA ATTIVITA' AGRICOLA (ad esempio insilato di mais, insilato di triticale, insilato di sorgo) per un totale pari a 14.300 t/anno;

SOTTOPRODOTTI PROVENIENTI DA ATTIVITA' ALIMENTARI E AGROINDUSTRIALI (polpe di barbabietola (3.000 t/a), sottoprodotti della lavorazione dei cereali (730 t/a): per un totale pari a 3.730 t/anno;

per un TOTALE di 46.222 t/anno ed una produzione di N-tot pari a 265.721 Kg/a (di cui 133.240 Kg/a di azoto di origine zootecnica);

- 4) l'utilizzo agronomico del digestato deve essere effettuato nel rispetto delle disposizioni del Reg.to Reg.le n. 2/2024 e delle D.G.R. n. 1495/2011 e n. 1496/2011. Le operazioni di trasporto e di utilizzazione agronomica del digestato dovranno avvenire con modalità tali da limitare la diffusione di sostanze odorigene nonché nel rispetto delle regole di buona pratica agronomica;
- 5) i contenitori per lo stoccaggio del digestato dovranno essere sottoposti alla verifica periodica decennale che ne attesti la perfetta tenuta, in conformità ai requisiti tecnici e di salvaguardia ambientale prescritti dal Reg.to Reg.le n. 2/2024;
- 6) la gestione dei materiali lavorati nell'impianto e dei digestati prodotti, deve essere effettuata attenendosi scrupolosamente alle misure gestionali indicate dalla D.G.R. n. 1495/2011; in particolare la pollina ritirata e depositata temporaneamente sulla platea, non potrà stazionare per un tempo superiore a 72 ore (punto 3.2 della D.G.R. stessa);
- 7) la ditta deve mantenere l'efficienza dell'impianto di separazione solido-liquido, in modo da non compromettere la capacità di stoccaggio e di maturazione delle vasche di raccolta del digestato. In caso di accidentale momentanea interruzione dell'impianto dovrà essere data tempestiva comunicazione all'Arpae SAC e Servizio Territoriale;
- 8) la ditta deve attenersi alle azioni riassunte nel Piano di monitoraggio, ricevuto da Arpae in data 19/05/2025 prot. n. PG_2025_91586, con particolare riferimento ai seguenti obblighi:
 - a) al termine del primo anno dalla data di messa a regime dell'impianto, devono essere trasmessi ad Arpae gli esiti del monitoraggio effettuato in cui venga proposta una valutazione della correttezza dei dati utilizzati in fase progettuale, eventualmente proponendo una modifica impiantistica con la realizzazione di nuovi contenitori di stoccaggio del digestato (rif. Conferenza di Servizi del 24/05/2021);
 - b) verifica dell'efficienza del separatore, con frequenza trimestrale e per la durata di due anni, secondo le modalità riportate nel PMC;
 - c) effettuazione dell'analisi sul digestato prima dell'avvio della distribuzione in campo, da inviare a corredo della Comunicazione di utilizzo agronomico. Le analisi dovranno essere eseguite per i parametri definiti nell'Allegato I, punto 7.3 tab. 6 del Reg. Reg.le n. 2/2024 (digestato agroindustriale), ripetute con cadenza annuale, conservate in azienda per almeno cinque anni, e dovranno essere ripetute anche al variare del regime amministrativo;
 - d) registrazione dei materiali in ingresso al digestore, così come previsto dal Reg. Reg.le n. 2/2024 Allegato I punto 6.2 e della DGR n. 1495/2011 punto 5;
 - e) registrazione delle manutenzioni e delle anomalie, così come previsto dalla DGR n. 1495/2011 - punto 5, in cui siano annotati la data e il risultato dei controlli sul funzionamento dell'impianto quali, ad esempio: verifica tenuta delle valvole, funzionamento delle torce, pulizia dei pozzetti e delle reti di scolo, caratteristiche anomale delle biomasse caricate ecc;
 - f) verifica periodica della buona funzionalità dei sistemi di emergenza/allarme, la cui attestazione deve essere tenuta a disposizione degli enti di controllo;
 - g) tenuta del Registro degli spandimenti, sul quale devono essere annotati anche gli eventuali trasferimenti presso le vasche di stoccaggio delle aziende zootecniche socie del Consorzio, che dovranno essere debitamente riportate nella Comunicazione di utilizzazione agronomica;
 - h) redazione del Piano di Utilizzazione Agronomica, con i tempi e nei modi previsti dal Reg.to

Reg.le n.2/2024, garantendo un margine di disponibilità di terreno agrario adatto a ricevere effluenti digestati, di almeno il 15% della superficie minima richiesta dalla normativa (rif Conferenza di servizi del 24/05/2021);

- i) la distribuzione di digestato su terreni posti a distanze superiori a 40 km in linea d'aria dal luogo di stoccaggio deve essere notificato all'autorità competente, mediante PEC, almeno due giorni prima dell'inizio delle operazioni, come disposto all'art. 14 comma 7 del Reg.to Reg.le n. 2/2024;

9) il Piano di gestione delle acque meteoriche deve prevedere le seguenti modalità operative:

- a) le trincee degli insilati devono essere mantenute pulite e in buono stato, così come devono essere mantenuti puliti ed efficienti tutti i pozzetti di raccolta delle acque meteoriche e dei percolati, evitando l'eventuale fuoriuscita accidentale di percolati o di acque meteoriche contaminate verso il corpo idrico ricettore;
- b) l'apertura del tappo posizionato nel pozzetto di collegamento alla linea che collega le acque meteoriche/percolati alla vasca di pre-miscelazione, permettendo alle acque di essere convogliate nella linea di raccolta delle acque di prima pioggia, deve essere effettuata esclusivamente quando le trincee sono completamente chiuse e coperte o vuote;
- c) qualora dovesse essere modificata la modalità di utilizzo delle trincee degli insilati, dovrà essere rivalutato il sistema di raccolta delle acque meteoriche ivi ricadenti e dovrà essere nuovamente verificata l'adeguatezza dei bacini di contenimento del digestato chiarificato, in conformità alle disposizioni del Regolamento Regionale n. 2/2024;
- d) la vasca di laminazione deve essere mantenuta costantemente pulita dai sedimenti, al fine di mantenere la volumetria utile dichiarata in progetto ed evitare problematiche odorogene dovute alla presenza di materiale putrescibile;"

2. DI DARE ATTO che:

- resta confermato quant'altro in precedenza autorizzato e disposto con AUA di cui alla con provvedimento unico n. 4/2020 del 18/03/2022 (Deter. sett. n. 45 del 18/03/2022 - Deter. Gen n. 126 del 18/03/2022), acquisito al prot. ARPAE n. 45919, rilasciato dal Comune di Borgonovo Val Tidone, e non oggetto di variazione con il presente provvedimento;
- il presente atto viene trasmesso al SUAP del Comune di Borgonovo Val Tidone per il rilascio del provvedimento conclusivo che dovrà essere inviato, oltre che all'Autorità Competente, a tutti i soggetti coinvolti nel procedimento anche ai fini delle attività di controllo;
- ai sensi e per gli effetti dell'art. 6, comma 1 del DPR n. 59/2013, il presente atto non incide sulla durata dell'Autorizzazione Unica Ambientale, che rimane fissata in quindici (15) anni dalla data del rilascio del titolo abilitativo da parte dello Sportello Unico del Comune di Borgonovo Val Tidone (provvedimento unico n. 4/2020 del 18/03/2022);

3. DI DARE ATTO altresì che:

- il provvedimento di aggiornamento AUA sarà rilasciato dal SUAP ai soli fini del rispetto delle leggi in materia di tutela ambientale, fatti pertanto salvi i diritti di terzi e le eventuali autorizzazioni/concessioni/nulla osta ecc. disciplinati da norme non previste o richiamate dalla presente AUA;
- per tutti gli aspetti non esplicitamente indicati nel provvedimento di AUA, il gestore è comunque tenuto al rispetto delle disposizioni contenute nelle normative settoriali in materia di protezione dell'ambiente;
- sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad ARPAE e agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente atto;

4. DI RENDERE NOTO che:

- ai sensi del Reg. (UE) 2016/679 e del D.Lgs. n. 196/2003, il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di ARPAE e il responsabile del trattamento dei dati personali è individuato nel Dirigente di ARPAE SAC territorialmente competente;

- ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento autorizzativo si provvederà alla pubblicazione ai sensi del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2025 - 2027 di ARPAE;
- il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2025 - 2027 di ARPAE;
- avverso il presente provvedimento gli interessati possono proporre ricorso giurisdizionale avanti al TAR competente entro 60 (sessanta) giorni ai sensi del D.Lgs. 02/07/2010 n. 104, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 (centoventi) giorni; entrambi i termini decorrono dalla notificazione o comunicazione dell'atto ovvero da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

La Dirigente

Dott.ssa Anna Callegari

Documento firmato digitalmente
ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. n. 82/2005 s.m.i.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.